



CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO
PRESIDENZA

Si trasmette l'unito bando per la nomina o la conferma dei giudici onorari presso la Sezione per i Minorenni di questa Sezione distaccata di Corte di Appello, i cui relativi posti in organico sono previsti **nella misura di dieci unità**.

Le modalità di presentazione delle domande – ivi compresa la compilazione dell'apposito modulo (Mod. A) reperibile sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura (www.csm.it) -, nonché gli atti, le dichiarazioni (modd. B e C), e le documentazioni da allegare alle stesse – sono precisate nell'art. 5 del citato bando.

Per quanto attiene in particolare all'eventuale modalità della diretta consegna delle stesse, si precisa che essa potrà avvenire presso gli Uffici della Segreteria di questa Presidenza (primo piano della Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, viale IV Novembre n. 1 - Quartiere Paolo VI; Cancelliere C1 super dr. Giuseppe Dimito - tel. 099-7343807), dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Si prega di voler dare la più ampia ed urgente diffusione alla presente nota e all'unito bando.

Con ossequi.



IL PRESIDENTE PREPOSTO
(Dr. Antonio Marsano)

BANDO PER LA NOMINA O LA CONFERMA DEI GIUDICI ONORARI MINORILI

TRIENNIO 2008-2010

Art. 1

Requisiti per la presentazione della domanda di nomina o di conferma

1. Possono presentare domanda per la nomina o la conferma a giudice onorario presso il tribunale per i minorenni o presso la sezione minorenni della corte d'appello per il triennio 2008-2010 gli aspiranti che, alla data del **15 aprile 2007**, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a)* cittadinanza italiana;
- b)* residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è proposta la domanda;
- c)* esercizio dei diritti civili e politici;
- d)* condotta incensurabile.

Ai fini della valutazione della condotta si tiene conto delle risultanze del casellario giudiziale e degli eventuali carichi pendenti (autocertificati dall'aspirante con le modalità di cui al successivo art. 4, comma 3) nonché di apposita informativa del prefetto (richiesta ai sensi del successivo art. 5, comma 2).

2. Gli istanti devono, inoltre, essere "cittadini benemeriti dell'assistenza sociale" e "cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia o psicologia" (art. 2 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, e successive modifiche). Tali requisiti devono essere provati con adeguata documentazione.

3. Il requisito di "cultore" di taluna delle materie di cui al comma che precede non presuppone necessariamente il possesso di diploma di laurea, pur se il medesimo costituisce titolo preferenziale. Le esigenze di specializzazione connesse con l'incarico inducono, peraltro, a ritenere necessario, ai fini della nomina, un titolo di studio rilasciato da istituti pubblici o riconosciuti. Ai fini dell'accertamento della competenza richiesta si tiene conto altresì delle attestazioni di specifica esperienza lavorativa, dei risultati conseguiti sul piano operativo, delle pubblicazioni scientifiche di apprezzabile livello e originalità, ove intervenuti in uno o più dei settori sopra indicati. Ai fini della nomina la condizione di "cultore" di una delle materie rilevanti deve avere carattere di attualità o, comunque, corrispondere a una esperienza recente.

4. La situazione di "benemerita dell'assistenza sociale" è criterio concorrente e pari ordinato rispetto a quello della cultura specialistica e, quindi, condizionante la nomina. Con il termine "benemerita" si intende una particolare sensibilità e attenzione ai problemi dell'infanzia e dell'età evolutiva e una concreta traduzione di tale sensibilità in attività concrete e continuative. L'integrazione dei requisiti della cultura e della benemerita comporta che la competenza scientifica, per quanto elevata, deve essere integrata da una esperienza concreta maturata, e non da acquisirsi attraverso la pratica giudiziaria.

5. Per "assistenza sociale" si intende ogni attività continuativa, svolta anche a titolo di volontariato, intesa al miglioramento fisico e spirituale dei consociati, principalmente favorendone l'adattamento costruttivo alle regole e ai valori della vita comunitaria e rimuovendo le cause di disadattamento. L'impegno nel settore dell'assistenza sociale in corso e svolto in forma di attività lavorativa qualificata è titolo prevalente in sede di valutazione comparativa.

6. Rientra nelle materie dell'assistenza sociale e dell'antropologia criminale, intese in senso lato, la specializzazione in sociologia, che integra conseguentemente requisito per la nomina a giudice onorario minorile, ove approfondita o praticata in ambito minorile.

Art. 2

Limiti di età

1. Per la nomina a giudice onorario minorile è necessario, ai sensi dell'art. 2 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, avere compiuto il trentesimo anno di età. Tale requisito deve sussistere alla data del 31 dicembre 2007.

2. L'esercizio delle funzioni di giudice onorario minorile non può protrarsi, come per la grande maggioranza dei giudici onorari, oltre il compimento del settantaduesimo anno di età. Conseguentemente, al fine di evitare periodi di permanenza nell'incarico inferiori al triennio, non può essere nominato o confermato giudice onorario minorile chi abbia compiuto, al 31 dicembre 2007, il sessantanovesimo anno di età.

Art. 3

Conferma nell'incarico

1. I giudici onorari minorili durano in carica tre anni e sono nominati con le modalità previste nell'art. 6 della circolare relativa a nomina e *status* dei giudici onorari minorili approvata dal Consiglio superiore della magistratura in data 21 febbraio 2007.

2. Essi possono essere confermati sulla base dei seguenti criteri (determinati dalla necessità di equilibrare l'esigenza di non disperdere esperienze destinate ad incrementarsi nel tempo e quella di avvicinare competenze e sensibilità nuove, in una materia nella quale è notevolmente cresciuto il peso delle conoscenze scientifiche):

a) decorso il primo triennio, il giudice onorario può essere confermato sulla base della sola valutazione di tale periodo di esercizio delle funzioni, indipendentemente dalla comparazione con nuovi aspiranti. A tal fine il parere del presidente dell'ufficio di appartenenza deve indicare la qualità e le caratteristiche dell'attività svolta, dando specificamente atto di eventuali profili di demerito ostativi alla conferma;

b) decorso il secondo triennio, il giudice onorario può essere confermato solo previo giudizio di comparazione con i nuovi aspiranti. Nel giudizio comparativo si terrà conto delle opportunità di differenziare le competenze professionali nel quadro dell'organico complessivo, privilegiando eventuali nuove domande ove queste contribuiscano a meglio integrare le varie figure professionali;

c) decorso il terzo triennio, anche non consecutivo, la possibilità di conferma è subordinata all'assenza di altre domande.

2. Ogni triennio decorre dal 1° gennaio dell'anno iniziale, a prescindere dalla data del decreto di nomina e della conseguente presa di possesso. Ai fini del computo dei trienni non si tiene conto delle frazioni maturate in caso di nomina intervenuta in corso di triennio in sostituzione di altri giudici onorari cessati dall'incarico.

3. A parità di condizioni, il positivo esercizio dell'incarico per due trienni presso il tribunale per i minorenni o presso la sezione per i minorenni della corte d'appello è considerato titolo preferenziale per la nomina a giudice onorario presso l'altro ufficio.

Art. 4

Presentazione delle domande di nomina o di conferma

1. La domanda di nomina o di conferma a giudice onorario minorile deve essere presentata **tra il 15 marzo e il 15 aprile 2007**. Ogni aspirante può presentare un numero massimo di due domande, una per il tribunale per i minorenni e una per la sezione per i minorenni della corte di appello. Le domande non possono essere relative a diversi distretti di corte d'appello. Non è possibile determinare un ordine di preferenza nella scelta della sede. L'eventuale nomina a giudice onorario presso un ufficio caduca l'ulteriore domanda presentata presso altro ufficio.

2. La presentazione della domanda di nomina o di conferma deve avvenire compilando e inviando per via telematica al Consiglio superiore della magistratura l'apposito modulo (mod. A) reperibile sul sito del Consiglio (www.csm.it) e altresì consegnando ovvero facendo pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento detto modulo debitamente compilato e sottoscritto, in originale e in due copie, all'ufficio per il quale la domanda è proposta.

3. All'atto della presentazione della domanda l'aspirante deve autocertificare, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, l'esistenza dei requisiti indicati nel mod. A di cui al comma 2.

4. Alla domanda consegnata o fatta pervenire all'ufficio per il quale la stessa è proposta devono essere allegati:

a) nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza o del datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina o alla conferma sia pubblico dipendente;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alle cause di insussistenza di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico di giudice onorario come previste dall'art. 7 della circolare relativa a nomina e *status* dei giudici onorari minorili approvata dal Consiglio superiore della magistratura in data 21 febbraio 2007 (mod. B);

c) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna, a seconda del proprio *status*, a non esercitare la professione forense davanti agli uffici minorili del distretto presso il quale svolge le funzioni di giudice onorario, a non svolgere consulenze tecniche di parte nel distretto giudiziario di appartenenza e a dimettersi dall'incarico di giudice onorario o componente laico di altri organi giudiziari entro la data di inizio dell'incarico (mod. C);

d) la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 1, comma 2 (comprensiva di autorelazione sulle proprie esperienze professionali).

5. Nessun altro titolo o certificazione deve essere prodotto in sede di presentazione della domanda di nomina o di conferma.

6. Alla domanda trasmessa per posta deve essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per mancata ricezione della domanda cartacea né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. L'Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico.

7. L'omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione indicate nel precedente comma 2 determina l'inammissibilità della domanda.

Art. 5

Procedimento di nomina o di conferma

Obblighi dei presidenti degli uffici e dei consigli giudiziari

1. Non appena ricevuto il presente bando i presidenti dei tribunali per i minorenni e delle corti di appello predispongono adeguate forme di pubblicità dello stesso (mediante notizia alle Facoltà universitarie interessate, all'Ordine degli psicologi e degli psicoterapeuti, alle A.S.L., etc...), provvedendo altresì alle opportune informazioni in ordine ai posti in organico e alle modalità di presentazione delle domande.

2. Una volta pervenute le domande, il presidente dell'ufficio interessato acquisisce informativa del Prefetto sulla condotta di ciascun aspirante e convoca, quindi, per la valutazione, una commissione composta dai giudici togati e da due giudici onorari dell'ufficio estratti a sorte tra quelli in scadenza per prossimo esaurimento del terzo triennio di attività. Delle riunioni della commissione è redatto apposito verbale.

3. Il presidente dell'ufficio, tenuto conto delle valutazioni e osservazioni della commissione di cui al comma precedente, dispone:

a) l'elenco dei giudici onorari per i quali si chiede la conferma nell'incarico, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della circolare relativa a nomina e *status* dei giudici onorari minorili approvata dal Consiglio superiore della magistratura in data 21 febbraio 2007 (all. 1);

b) l'elenco dei giudici onorari dei quali, pur in presenza di domanda, non viene proposta la conferma (all. 2);

c) l'elenco dei nuovi aspiranti, con indicazione per ciascuno della qualifica, delle attitudini e delle specifiche competenze e con predisposizione di una graduatoria dei più idonei ad assumere l'incarico nei limiti della capienza di organico nonché di eventuali particolari esigenze (ad es. articolazione tra le diverse competenze) che inducono a derogare all'ordine della graduatoria medesima (all. 3).

4. Entro il **15 maggio 2007** i presidenti degli uffici interessati trasmettono al Consiglio giudiziario competente per territorio per il relativo parere le domande di nomina o di conferma, corredate con gli elenchi di cui al comma precedente, con i verbali delle riunioni della commissione di cui al comma 2 e con ogni ulteriore informazione ritenuta utile. Alle domande è altresì allegata specifica informativa circa le forme di pubblicità del presente bando adottate ai sensi del precedente comma 1.

5. I consigli giudiziari trasmettono al Consiglio superiore le domande con il relativo parere entro il **30 giugno 2007**.

6. Il Consiglio superiore della magistratura provvede alla nomina dei giudici onorari minorili e trasmette le deliberazioni al Ministro della giustizia per l'emissione dei relativi decreti.

Art. 6

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti da coloro che hanno presentato domanda di nomina o di conferma a giudice onorario minorile sono raccolti e trattati dal tribunale per i minorenni o dalla corte d'appello, dal Consiglio giudiziario competente e dal Consiglio superiore della magistratura e utilizzabili ai soli fini della procedura di selezione.

2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione.

3. I dati forniti possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento di nomina o di conferma.

4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, tra cui il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, quello di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché quello di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

5. Il Consiglio superiore della magistratura e i consigli giudiziari territorialmente competenti nonché i presidenti dei tribunali per minorenni e i presidenti delle sezioni per i minorenni della corte di appello sono responsabili del trattamento dei dati personali.

Art. 7

Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato nel presente bando si fa espresso rinvio alla circolare relativa a nomina e *status* dei giudici onorari minorili approvata dal Consiglio superiore della magistratura in data 21 febbraio 2007."